

Le novità in materia di previdenza complementare introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

La Legge di Bilancio (l. 199/2025) ha introdotto una serie di importanti innovazioni in materia di previdenza complementare. Il sistema pensionistico pubblico è sottoposto a due pressioni costanti: l'incremento della speranza di vita, che allontana progressivamente il momento del pensionamento, e il calo delle nascite, che comporta un calo costante del numero dei lavoratori attivi.

In questo scenario, la previdenza complementare – che costituisce il secondo pilastro del sistema pensionistico – assume un ruolo sempre più centrale per integrare la pensione pubblica e garantire una maggiore adeguatezza del trattamento futuro. Di seguito si riepilogano le principali novità, con particolare attenzione alle diverse decorrenze operative previste dalla nuova disciplina.

Adesione automatica per i nuovi assunti

A partire dal 1° luglio 2026, i dipendenti privati di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, saranno iscritti automaticamente alla forma pensionistica complementare prevista dalla contrattazione collettiva applicata, salvo che entro 60 giorni dall'assunzione esprimano una diversa scelta. In presenza di più forme collettive, rileva quella con il maggior numero di adesioni in azienda; in assenza di un fondo di riferimento, il conferimento avviene alla forma residuale individuata nel Fondo Cometa, ai sensi del D.M. n. 85/2020.

Nel caso di lavoratori non di prima assunzione, il datore deve verificare la scelta già effettuata in materia di previdenza complementare.

In assenza di una scelta espressa del lavoratore, dovranno quindi essere gestiti, secondo le regole del fondo applicabile:

- il TFR maturando;
- l'eventuale contributo personale del lavoratore, ove dovuto;
- l'eventuale contributo del datore di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva.

Va precisato che la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria se la retribuzione annua lorda è inferiore all'importo dell'assegno sociale; tale esclusione riguarda la quota personale e non incide, ove prevista, sulla contribuzione datoriale.

Gli adempimenti per le aziende saranno quindi molto stringenti e si possono così sintetizzare:

- obbligo di informare i neoassunti sulle nuove regole di previdenza complementare e consegnare la modulistica utile;
- decorso il termine di 60 giorni dall'assunzione senza una scelta espressa del dipendente, gestione del conferimento automatico del TFR maturando alla forma pensionistica individuata secondo i criteri di legge;
- gestione del versamento del TFR e delle eventuali quote a carico del datore di lavoro previste dagli accordi collettivi;
- raccolta tempestiva dell'eventuale rinuncia o della diversa scelta di destinazione manifestata dal lavoratore entro il termine di 60 giorni.

Sono previste novità anche con riferimento alla linea di investimento dei contributi. In precedenza, nel caso di adesione tacita, le somme venivano normalmente indirizzate verso una linea di tipo garantito, caratterizzata da un profilo di rischio contenuto e da rendimenti tendenzialmente più limitati. La nuova impostazione valorizza invece l'età anagrafica dell'aderente e l'orizzonte temporale disponibile, secondo una logica più coerente con il percorso previdenziale individuale.

Aumento deducibilità dei contributi versati

Già dal 1° gennaio 2026 viene innalzata la soglia di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare. Si passa da 5.164,57 euro all'anno a 5.300,00 euro annui.

In questo limite rientrano i contributi del datore di lavoro, i contributi personali, quelli volontari e i versamenti a favore dei familiari fiscalmente a carico.

Portabilità del contributo datoriale

Prima della riforma, nel caso di passaggio da un fondo negoziale di categoria ad un fondo diverso, il lavoratore poteva trasferire il TFR maturando, mentre i contributi versati dal datore di lavoro rimanevano vincolati al fondo di categoria.

La nuova disciplina riconosce invece, ricorrendone i presupposti, il diritto del lavoratore a mantenere anche il contributo datoriale previsto dalla contrattazione collettiva in caso di trasferimento della posizione individuale verso altra forma pensionistica complementare.

In un primo momento l'avvio era previsto per il 1° luglio 2026; successivamente, l'art. 29, comma 11-bis, della Legge n. 50/2026 ha prorogato l'entrata in vigore della nuova disciplina al 31 ottobre 2026.

Il rinvio non modifica il contenuto sostanziale della norma, ma concede alle imprese e agli operatori un termine più ampio per adeguare procedure, flussi contributivi e rapporti con i fondi pensione.

Le nuove modalità di erogazione della rendita

Al momento del pensionamento la soglia massima per il prelievo del capitale passa dal 50% al 60% del montante totale. Resta valida la regola per cui se la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante è inferiore alla metà dell'assegno sociale, il lavoratore può ritirare il 100% del montante.

Oltre a questo cambiamento, la Legge ha introdotto nuove modalità di erogazione della rendita. Le nuove opzioni disponibili sono:

- rendita a durata definita;
- erogazione frazionata;
- prelievi liberamente determinabili entro i limiti di legge.

La rendita a durata definita rappresenta un'alternativa alla classica rendita vitalizia. Il fondo eroga rate annuali per un numero stabilito di anni, determinato sulla base dell'aspettativa di vita dell'aderente al momento del pensionamento. In caso di decesso dell'aderente prima del termine della durata definita, il montante residuo viene trasferito integralmente agli eredi o ai beneficiari designati. La tassazione resta agevolata, con applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista per le prestazioni pensionistiche complementari.

L'erogazione frazionata consente di liquidare il capitale accumulato in forma rateale per un periodo minimo di 5 anni. Le somme non ancora erogate rimangono investite e continuano a produrre rendimenti. Sulla parte imponibile si applica una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota base del 20%, riducibile progressivamente fino al 15% in funzione degli anni di partecipazione eccedenti il quindicesimo.

È inoltre prevista la possibilità di effettuare prelievi fissi o variabili, nei limiti stabiliti dalla disciplina applicabile, mantenendo il regime fiscale agevolato previsto per le prestazioni pensionistiche complementari.

La decorrenza delle nuove modalità di prestazione è fissata al 1° luglio 2026.

Si segnala inoltre l'estensione delle tutele di incedibilità e inquestrabilità alle prestazioni pensionistiche complementari, alla RITA e alle anticipazioni per spese sanitarie. Restano invece escluse da tale tutela le anticipazioni richieste per l'acquisto della prima casa o per ulteriori esigenze personali.

Conclusioni

La manovra 2026 segna un rafforzamento significativo della previdenza complementare in Italia, confermandone il ruolo di strumento essenziale per la sostenibilità pensionistica dei lavoratori. Le novità introdotte mirano a favorire l'adesione dei giovani, ampliare la flessibilità in fase di uscita e rendere più efficace la leva fiscale.

Nella tabella sottostante si riepilogano i principali vantaggi e le criticità operative più rilevanti.

Aspetto innovativo	Vantaggio principale	Criticità operative
Adesione automatica dei neoassunti	Favorisce l'avvio tempestivo di un percorso previdenziale integrativo, soprattutto per i lavoratori più giovani.	Richiede informativa puntuale, raccolta delle scelte entro 60 giorni e corretta gestione dei flussi verso il fondo applicabile.
Portabilità del contributo datoriale	Amplia la libertà di scelta del lavoratore e può favorire maggiore concorrenza tra le forme pensionistiche.	Impone il coordinamento con contratti collettivi, fondi pensione e procedure aziendali, con decorrenza dal 31 ottobre 2026.
Maggiore flessibilità delle prestazioni	Consente soluzioni più aderenti alle esigenze del lavoratore nella fase di pensionamento.	Richiede adeguata consulenza per evitare scelte che possano ridurre prematuramente il montante accumulato.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio resta a disposizione.

Referente: CDL dott. ssa Sara Mauro
 Mail: mauro@studiobrc.com